

682. Un PEI senza indicazione delle ore necessarie e non modificato dal GLHO costituisce discriminazione con risarcimento dei danni non patrimoniali (Corte Appello Milano 722/22)

 aipd.it/site/scheda-scuola/682-un-pei-senza-indicazione-delle-ore-necessarie-e-non-modificato-dal-glho-costituisce-discriminazione-con-risarcimento-dei-danni-non-patrimoniali-corte-appello-milano-722-22/

Scheda pubblicata il **18/03/2022** e aggiornata il **18/03/2022**

La Corte d'Appello di Milano, con la Sentenza n° 722 del 25/2/2022 ha annullato una sentenza del Tribunale Civile di Monza che negava l'esistenza di discriminazione nei confronti di un alunno con disabilità.

Un alunno frequentante la prima classe della scuola primaria nell'a.s. 2018/2019, aveva ottenuto la **certificazione di disabilità a novembre 2018**.

Sulla base di tale certificazione di disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n° 104/92, la scuola, pur non ancora in possesso della Diagnosi Funzionale, aveva formulato a dicembre la richiesta di ore di sostegno all'USR, prevedendo contestualmente anche una riduzione di orario di frequenza dell'alunno, privandolo anche dell'orario della mensa, in attesa di ricevere le ore di assistenza necessarie.

Essendo pervenuta solo a **fine gennaio la Diagnosi Funzionale**, il **PEI** è stato formulato dal GLO i **primi di febbraio 2019**, senza però indicare il numero di ore di sostegno e di assistenza ritenute necessarie.

A seguito della richiesta della famiglia, con il supporto del "Centro Antidiscriminazione Franco Bonprezzi" della LEDHA, il PEI è stato modificato all'inizio di aprile dalla sola scuola per ampliare l'orario di frequenza dell'alunno e fare altre modifiche.

La famiglia in ogni modo si era vista costretta a ricorrere per discriminazione ai sensi della L. n° 67/06 al Tribunale Civile di Monza, chiedendo anche il risarcimento dei danni non patrimoniali previsto da tale legge.

Il Tribunale, con Ordinanza di fine giugno 2020, aveva negato l'esistenza di discriminazione, sostenendo che essa fosse individuabile solo in presenza del danno dimostrato; la famiglia invece non aveva prodotto le prove della quantificazione del danno subito.

La famiglia ha impugnato tale ordinanza con ricorso in appello con i seguenti 4 motivi:

1. riduzione unilaterale dell'orario di frequenza con esclusione dalla mensa
2. omessa convocazione del prescritto GLO per la modifica del PEI
3. redazione di un PEI incompleto, senza quantificazione delle ore di sostegno e assistenza educativa ritenute necessarie

4. mancata erogazione di tutte le ore di sostegno indicate nel PEI

La Corte d'Appello, rigettando le eccezioni dell'avvocatura di Stato circa l'inesistenza dell'interesse della famiglia ad agire essendo ormai trascorso l'anno scolastico, ha parzialmente accolto il ricorso per i seguenti motivi:

1. *“L’errata valutazione del PEI in data 11/2/2019 e la successiva omessa convocazione del GLHO (aprile/maggio 2019) appaiono peraltro di per sé condotte discriminatorie in quanto hanno posto l’alunno con disabilità in una condizione di svantaggio e disuguaglianza rispetto agli altri alunni normodotati a causa della mancata valutazione dei suoi bisogni che non gli hanno consentito la concreta fruizione degli strumenti di supporto a lui necessari.”*

2. quanto al risarcimento del danno non patrimoniale di cui alla L. n° 67/06, esso è conseguenza della discriminazione ed il suo ammontare è rimesso alla valutazione equitativa del giudice. La motivazione prosegue come segue: *“quanto alla conseguente domanda risarcitoria la Suprema Corte ha spiegato che “nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art. 28 del D.Lgs. n° 150 del 2011 è ammissibile, ai sensi del co. 5 del predetto articolo, il risarcimento del danno non patrimoniale che si caratterizza per una funzione dissuasiva e che esula dai c.d. danni punitivi (vedi Cass. sez. un., 21/7/2021 n° 20819).”*

OSSERVAZIONI

La decisione di ben 31 pagine, molto dettagliata nella esposizione dei fatti e nelle motivazioni, è molto interessante perchè , come dicono gli avv.ti Gaetano De Luca e Barbara Legnani, che hanno patrocinato il ricorso in appello, *“ha paralizzato il tentativo dei giudici di primo grado di negare l’esistenza di discriminazione quando la condotta discriminatoria sia già cessata oppure sia cessata in corso di causa.”*

Ma ancor più interessante è aver affermato che la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali non debba avere solo un carattere risarcitorio, ma anche una funzione **“dissuasiva e deterrente”** onde evitare il ripetersi di analoghe discriminazioni future.

Salvatore Nocera

Nicola Tagliani

Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: scuola@aipd.it

Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707

Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909**
